

## **ENERGIA: Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 2 febbraio 2024, n. 1106**

**1. Energia: Conferenza di servizi attivata su impulso del TAR – Legittimità del procedimento successivo e della conseguente autorizzazione unica regionale – Normativa regionale sopravvenuta – Applicazione del principio *tempus regit actum* – Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 – Struttura dicotomica del procedimento: una a valenza endoprocedimentale e l'altra a valenza esoprocedimentale ed esterna.**

1. Anche nel caso in cui la Conferenza di servizi fosse stata convocata su impulso delle pronunce cautelari rese dal T.a.r., affinché la compatibilità ambientale dell'intervento fosse ponderata in tale sede, è legittimo il procedimento poi comunque proseguito in via autonoma ed indipendente da tale pronunciamento giurisdizionale, ai fini dell'esame dell'istanza di autorizzazione unica sulla base delle sopravvenute delibere regionali n. 532 e n. 533 del 2016, attuative della l.r. n. 6 del 2016 che all'art. 15 ha dettato, tra l'altro, i nuovi indirizzi per l'individuazione da parte della Giunta regionale delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del D.M. 10 settembre 2010 (recante le Linee guida per "autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili").

Di tale disciplina, ai fini della definizione dei procedimenti non conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima, l'Amministrazione doveva necessariamente tenere conto, in virtù del principio *tempus regit actum*.

Va infatti ricordato che l'art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 - norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 14 *quater*, l. n. 241/1990 – prevede che, dopo la conclusione della conferenza di servizi, sia la Regione a rilasciare l'autorizzazione unica.

Il procedimento resta quindi caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza con valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, con valenza esoprocedimentale ed esterna, riservata all'Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e delle posizioni prevalenti ivi espresse.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Castelpagano, del Ministero della Cultura e dell'Arpac;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il consigliere Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. L'odierna appellante, operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presentava alla Regione Campania, in data 29 dicembre 2009, istanza di "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e istanza di valutazione di "impatto ambientale" in data 28 luglio 2010, per un "impianto eolico composto da 10 aerogeneratori della potenza di 3 MW

*ciascuno per complessivi 30 MW*” ed opere elettriche connesse da realizzare nel Comune di Castelpagano.

1.1. La Regione, dopo l’acquisizione delle integrazioni richieste e dopo numerosi solleciti dell’appellante, adottava il decreto dirigenziale n. 252 dell’1 novembre 2015 recante parere di compatibilità ambientale dell’impianto eolico, favorevole per 6 aerogeneratori e negativo per i restanti 4 aerogeneratori.

Tale provvedimento veniva impugnato dalla società con ricorso al T.a.r. per la Campania, con la contestuale richiesta di restituzione dell’importo di ulteriori € 4.531,67, secondo la ricorrente indebitamente richiesti e percepiti dalla Regione Campania a titolo di integrazione oneri istruttori.

1.2. Con ordinanza n. 353/2016 dell’1 marzo 2016 l’adito T.a.r. accoglieva l’istanza cautelare, disponendo che la Regione Campania, Amministrazione procedente, *“demandi alla sede della conferenza dei servizi l’assunzione delle determinazioni dovute tenendo conto delle denunce attoree”*.

1.3. Non avendo la Regione ottemperato a tale ordinanza cautelare l’appellante notificava istanza di esecuzione, in esito alla quale il T.a.r. imponeva alla Regione di convocare la Conferenza di servizi *ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003*.

1.4. La Regione convocava la Conferenza dei servizi solo per il 7 luglio 2016, chiudendola in tale data *“con prevalenza di pareri positivi”* per l’intero impianto eolico, comunicando però che ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 6 del 5 aprile 2016 – recante la sospensione per 180 giorni del rilascio di autorizzazioni di impianti eolici fino all’adozione di delibere di Giunta regionale recanti i criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti medesimi – non avrebbe provveduto ad emettere il decreto autorizzativo.

1.5. Con i primi motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 662/2016, l’appellante chiedeva quindi al T.a.r. di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull’istanza di autorizzazione unica e del verbale della Conferenza dei servizi del 6 luglio 2016, nella parte in cui era stato comunicato che in vigenza della moratoria stabilita dalla disciplina regionale non si sarebbe provveduto ad emettere il decreto autorizzativo.

1.6. A seguito dell’ennesimo atto di diffida dell’appellante, con nota dirigenziale regionale prot. 806309 del 12 dicembre 2016 veniva comunicato che *“Con DGR n. 532 e 533 del 4/10/2016 sono state approvate le linee di indirizzo per la valutazione degli impatti cumulativi e individuate le aree non eolizzabili in Regione Campania. Tenuto conto che la conferenza dei servizi, per l’impianto in questione si è chiusa con esito positivo in data 6/7/2016 e in vigenza della legge regionale 6/2016, sarà convocata una ulteriore conferenza dei servizi al fine di verificare la compatibilità dell’impianto con le nuove norme regionali in materia di installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kv di cui alla DGR nn. 532 e 533 del 2016”*.

1.7. Pertanto, con i secondi e terzi motivi aggiunti al suddetto ricorso la società estendeva l'impugnazione alla nota regionale prot. 806309 del 12 dicembre 2016 ed alle delibere di G.R. n. 532/2016 e n. 533/2016.

2. Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa il T.a.r. ha accolto le domande della società solo in parte, dichiarando:

- improcedibile il ricorso introduttivo n.r.g. 662 del 2016 in quanto “*il decreto dirigenziale n. 252 dell'1/11/2015 (con cui è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale della ricorrente) è superato dall'adozione delle delibere della Giunta Regionale n. 532 e 533 del 2016*”, ed infondata la domanda di condanna della Regione alla restituzione di € 4.531,67 per integrazione oneri dell'istruttoria di VIA;

- fondato il primo ricorso per motivi aggiunti del 6 ottobre 2016 “*nella parte in cui si censura l'inerzia della Regione nel provvedere sull'istanza della ricorrente*” di autorizzazione unica del 29 dicembre 2009, con ordine di “*provvedere a quanto richiesto entro il termine di 60 giorni*”;

- improcedibili gli stessi motivi aggiunti, nella parte relativa alla domanda di annullamento del verbale di Conferenza dei servizi del 6 luglio 2016 recante la comunicazione che la Regione non avrebbe provveduto ad adottare il decreto autorizzativo;

- infondati i secondi motivi aggiunti dell'8 febbraio 2017 nella parte in cui era stato censurato che la Regione non avrebbe avuto il potere di riconvocare la Conferenza di servizi per il riesame dell'istanza autorizzativa sulla base delle sopraggiunte delibere di Giunta regionale n. 532 e n. 533 del 4 ottobre 2016;

- inammissibili per carenza di interesse i secondi motivi aggiunti, quanto alla “*contestazione nel merito delle disposizioni delle delibere nn. 532 e 533 del 2016*” [...] *in mancanza di un provvedimento di diniego dell'istanza, basato per l'appunto su disposizioni delle delibere in parola*”;

- infondati i terzi motivi aggiunti del 13 febbraio 2017 avverso la nota regionale prot. 806309 del 12 dicembre 2016 che ribadiva la necessità di riconvocare la Conferenza di servizi per il riesame dell'istanza alla luce delle delibere n. 532 e n. 533 del 2016 *medio tempore* adottate.

3. L'appello della società è affidato ai seguenti motivi:

I. *Erroneità delle statuizioni di improcedibilità del ricorso introduttivo.*

Le statuizioni del T.a.r. sarebbero viziate da difetto assoluto di motivazione in quanto la loro apoditticità impedirebbe di comprendere le ragioni per cui sarebbe venuto meno l'interesse dell'appellante a coltivare il ricorso introduttivo n.r.g. n. 662 del 2016 avverso il D.D. n. 252/2015.

La società ritiene comunque che le delibere n. 532 del 2016 e n. 533 del 2016 non fossero applicabili al procedimento avviato con l'istanza di autorizzazione unica del 2009, sicché le stesse non avrebbero in alcun modo potuto incidere sull'interesse al ricorso di primo grado n.r.g. 662 del 2016.

Ad ogni buon conto, la declaratoria di improcedibilità ha comportato la caducazione delle ordinanze cautelari propulsive n. 353/2016 e n. 724/2016, in esecuzione delle quali era stata riconvocata la Conferenza di servizi.

In tale modo, secondo la ricorrente, sarebbe stata caducata anche la validità ed efficacia dell'attività successivamente svolta sulla base di esse.

La ricorrente avrebbe pertanto tuttora interesse all'esame, nel merito, dei motivi svolti avverso l'originario diniego di VIA i quali sono stati, pertanto, riproposti nel presente grado di giudizio.

II. *Erroneità delle statuizioni di infondatezza della domanda del ricorso introduttivo di condanna alla restituzione degli oneri istruttori integrativi indebitamente richiesti (Motivo A.IV) del ricorso introduttivo rubricato "Illegittimità della determinazione degli oneri per spese istruttorie - Violazione artt. 1 e 3 L. 241 del 1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e tempus regit actum. Eccesso di potere per inesistenza e travisamento dei presupposti, e per contraddittorietà con la delibera di Giunta Regionale n. 683 del 08/10/2010)".*

Il primo giudice ha ritenuto che gli oneri siano stati correttamente calcolati sulla base della delibera di G.R. n. 916/2005, in quanto vigente al momento della presentazione dell'istanza di VIA in data 28 luglio 2010.

Il T.a.r. non avrebbe tuttavia considerato che il Settore VIA avrebbe avviato l'istruttoria sull'istanza solo successivamente e nel vigore della delibera n. 683 dell'8 ottobre 2010.

Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la società non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione o richiesta di integrazioni documentali perlomeno fino all'entrata in vigore suddetta delibera di Giunta, con cui sono state introdotte le nuove procedure per il calcolo degli oneri istruttori.

III. *Erroneità delle statuizioni di improcedibilità dei motivi aggiunto del 6 ottobre 2016 con riferimento al verbale di conferenza di servizi del 6 luglio 2016.*

Con i motivi aggiunti del 6 ottobre 2016 l'appellante ha introdotto uno specifico motivo di ricorso avverso il verbale della Conferenza dei servizi del 6 luglio 2016, rubricato sub "c) *Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell'art. 15 L. Reg. Campania 5/4/2016 n. 6*", con il quale si era sostenuto che "La "sospensione" del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al verbale del 6/7/2016 – adottata in (dichiarata) vincolata applicazione dell'art. 15 L. Reg. n. 6/2016 – è affetta da illegittimità derivata, essendo il suo fondamento normativo – costituito dall'art. 15 cit. – affetto da palesi e plurimi vizi di legittimità costituzionale" (pagg. 20 ss.).

Il T.a.r. avrebbe omesso ogni esame e pronuncia nel merito su tale censura, diretta all'accertamento dell'illegittimità della disposta sospensione, ed avrebbe erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti del 6 ottobre 2016 "nella parte in cui si chiede l'annullamento dell'atto sub c) in epigrafe", ovvero il "verbale della Conferenza dei Servizi del 6/7/2016 presso la U.O.D.

*Energia e Carburanti della Regione Campania, nella parte in cui si rappresenta che "Questa UOD comunica ai convenuti che ai sensi dell'Art. 15 della legge Regionale n. 6 del 05/04/2016 ... non provvederà ad emettere il decreto autorizzatorio in vigore di detta norma".*

La censura *sub* lettera c) dei motivi aggiunti, sarebbe stata infatti proposta in via autonoma e non subordinata, ed era certamente fondata, come dimostrato dal fatto che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del 26 luglio 2018, è stata successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della l.r. n. 6/2016 che disponeva la c.d. "moratoria eolica".

Anche dopo l'adozione delle delibere nn. 532 e 533 del 2016 (circostanza che ha determinato la cessazione di tale illegittima sospensione), l'appellante avrebbe mantenuto l'interesse all'accertamento, anche a fini risarcitori, della suddetta determinazione.

*IV. Erroneità delle statuizioni di infondatezza dei motivi aggiunti dell'8 febbraio 2017 e del 13 febbraio 2017 relativi all'inapplicabilità delle delibere n. 532 e n. 533 del 2016 al procedimento autorizzativo avviato con istanza del 29 dicembre 2009.*

Il T.a.r. si è limitato a considerare sul punto che la conclusione in senso positivo della Conferenza di servizi del 6 luglio 2016 non rendeva vincolato il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Regione per cui *"legittimamente la Regione, quando l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, pretende il rispetto dei nuovi criteri nelle more approvati"*.

Così facendo, il primo giudice non avrebbe considerato che con i secondi motivi aggiunti del 13 febbraio 2017 era stato dedotto che l'impianto era già stato sottoposto a VIA – in seno alla Conferenza di servizi – sia pure con numerose e gravose prescrizioni volte alla mitigazione dei possibili impatti su fauna e avifauna.

L'appellante aveva dedotto altresì l'illegittimità delle sopravvenute delibere regionali nella parte in cui le stesse non hanno escluso dall'applicazione della nuova disciplina i procedimenti pendenti, come quello in esame, per i quali la VIA si era conclusa favorevolmente.

Tali delibere sarebbe state infatti adottate in palese violazione del principio di proporzionalità e del principio *tempus regit actum*.

La sentenza del T.a.r. sarebbe illegittima anche per aver omesso ogni pronuncia sul mezzo indicato come "II.2." dei terzi motivi aggiunti del 13 febbraio 2017 (pag. 5), con il quale era stato contestato che la nota regionale del 12 dicembre 2016 si risolve in un differimento *sine die* della conclusione del procedimento di autorizzazione unica avviato nel lontano 2009 e nella previsione di una nuova seduta della Conferenza di servizi, peraltro solo preannunciata e neppure stabilita a data fissa.

*V. Erroneità delle statuizioni di infondatezza dei motivi aggiunti dell'8.2.2017 sulla incompetenza della Giunta ad adottare le delibera n. 532 del 2016 e n. 533 del 2016.*

La circostanza che la competenza della Giunta sia espressamente fissata dall'art. 15 della l.r. n. 6/2016 non esimeva il T.a.r. dallo scrutinare la legittimità costituzionale di tale disposizione, in quanto derogante al sistema della distribuzione delle competenze tra Consiglio e Giunta degli Enti locali disposto dal d.lgs. n. 267/2000, rientrante nei principi fondamentali della materia, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato.

*VI. Erroneità delle statuizioni di infondatezza dei motivi aggiunti dell'8.2.2017 sulla illegittimità delle delibere n. 532 del 2016 e n. 533 del 2016 per assenza della previa proposta dell'Assessore alle attività produttive e del previo concerto con l'Assessore all'ambiente.*

Il T.a.r. ha respinto la censura facendo riferimento alla documentazione depositata dalla Regione in data 6 marzo 2017, dalla quale risulta che è stato utilizzato un sistema di firma digitale.

L'appellante sottolinea che quand'anche potesse ritenersi provata l'apposizione *ex post* della firma degli Assessori alle attività produttive ed all'ambiente sulle delibere n. 532 e n. 533 del 2016, ciò non equivarrebbe alla dimostrazione dell'esistenza in atti della previa proposta assessorile e del previo concerto assessorile.

*VII. Erroneità delle statuizioni di infondatezza dei motivi aggiunti dell'8 febbraio 2017 sulla illegittimità delle delibere n. 532 del 2016 e n. 533 del 2016 per superamento del termine di adozione di 180 giorni.*

Con il mezzo "1.1." dei secondi motivi aggiunti del 7 febbraio 2017 (pagg. 9 – 10) era stato dedotto che le delibere di G.R. n. 533/2016 e n. 532/2016 avrebbero dovuto essere adottate, per espressa disposizione dell'art. 15, comma 1, della l.r. n. 6/2016, "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e quindi entro il 3 ottobre 2016.

Per contro le delibere in questione sono state adottate solo in data 4 ottobre 2016 e sarebbero quindi illegittime per superamento del suddetto termine, da intendersi come perentorio.

In definitiva, il T.a.r. avrebbe dovuto ritenere o che il termine previsto di 180 giorni è perentorio ed il suo superamento determina l'illegittimità delle delibere n. 532/2016 e n. 533/2016; ovvero che tali delibere, in quanto adottate oltre il termine previsto dalla norma attributiva del potere, non sarebbero applicabili ai procedimenti autorizzativi già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. n. 6 del 2016.

4. Si sono costituiti, per resistere, la Regione Campania e il Comune di Castelpagano.

5. Il Comune e l'appellante hanno depositato memorie conclusionali.

6. La società Cogein ha depositato anche una memoria di replica.

7. L'appello, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2023.

8. Si può prescindere dall'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente, in quanto l'appello è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

9. Il primo motivo di appello mira sostanzialmente a correggere la declaratoria di improcedibilità dell'impugnativa dell'originario decreto di VIA n. 252 del 2015, censurato dalla ricorrente in quanto il "dissenso" della Regione sulla compatibilità ambientale dei 4 aerogeneratori CA01, CA05, CA06 E CA07 era stato espresso, a distanza di oltre 5 anni dall'istanza di VIA del 28 luglio 2010, non in Conferenza di servizi *ex art. 12 d.lgs. 387/2003* ma con autonomo provvedimento (esterno alla Conferenza).

Al riguardo, va osservato che - se è vero che la prima Conferenza di servizi è stata convocata su impulso delle pronunce cautelari rese dal T.a.r., affinché la compatibilità ambientale dell'intervento fosse ponderata in tale sede - il procedimento è poi comunque proseguito in via autonoma ed indipendente da tale pronunciamento giurisdizionale, ai fini dell'esame dell'istanza di autorizzazione unica sulla base delle sopravvenute delibere regionali n. 532 e n. 533 del 2016, attuative della l.r. n. 6 del 2016 che all'art. 15 ha dettato, tra l'altro, i nuovi indirizzi per l'individuazione da parte della Giunta regionale delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del D.M. 10 settembre 2010 (recante le Linee guida per "autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Di tale disciplina, ai fini della definizione dei procedimenti non conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima, l'Amministrazione doveva necessariamente tenere conto, in virtù del principio *tempus regit actum*.

Va infatti ricordato che l'art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 - norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 14 *quater*, l. n. 241/1990 - prevede che, dopo la conclusione della conferenza di servizi, sia la Regione a rilasciare l'autorizzazione unica.

Il procedimento resta quindi caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza con valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, con valenza esoprocedimentale ed esterna, riservata all'Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e delle posizioni prevalenti ivi espresse (cfr. Cons. Stato sez. IV, 12 febbraio 2015, n.745; id., sez. V, 23 dicembre 2013, n.6192).

Da questa premessa, scaturisce la fondatezza della decisione del T.a.r., sia per quanto concerne l'improcedibilità dell'impugnativa dell'originario giudizio di VIA che per quanto concerne la riconvocazione della Conferenza di servizi ai fini dell'esame dell'incidenza, sul progetto presentato, degli indirizzi regionali sopravvenuti.

9.1. Va altresì evidenziato che, come ricordato dalla stessa appellante, l'originario provvedimento di VIA risalente al 2015 è stato successivamente integralmente annullato ad opera della sentenza del

T.a.r. per la Campania n. 3019 del 2017, confermata dalla sentenza di questa Sezione n. 2910 del 2018.

Non è pertanto nemmeno ipotizzabile che, in assenza di una pronuncia sul merito del ricorso originario di primo grado qui in esame, *“potrebbe insinuarsi il dubbio che sia rimasto in piedi il giudizio negativo di VIA da cui tutto è partito”*.

In virtù delle pronunce testé richiamate, tale provvedimento non ha più alcun rilievo nella vicenda di cui trattasi.

10. La domanda di restituzione degli oneri istruttori è infondata.

Il procedimento avviato ad istanza di parte si incardina infatti all'atto stesso della presentazione della domanda, impegnando gli Uffici anche in attività che non hanno necessariamente riflesso o rilevanza esterna.

Pertanto, il fatto che la società appellante, dopo la presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica, non abbia ricevuto comunicazioni o richieste di integrazioni istruttorie prima dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 683 dell'8 ottobre 2010 (che ha ridotto gli importi dovuti dalle imprese per le spese di istruttoria), non significa che il progetto non sia stato esaminato, o comunque che la pratica non sia stata lavorata dagli Uffici a far data dalla sua presentazione.

11. L'appellante assume poi che vi sia stato un diniego di pronuncia in ordine ai motivi aggiunti del 6 ottobre 2016 nella parte in cui era stata censurata l'illegittimità della sospensione del procedimento, disposta subito dopo la conclusione della Conferenza del 6 luglio 2016.

11.1. È agevole rilevare che i motivi aggiunti depositati in data 6 ottobre 2016 contenevano anche la domanda – espressamente articolata in via principale – intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Regione Campania, che non aveva ancora provveduto tempestivamente a definire l'istanza di autorizzazione.

Come già evidenziato nelle premesse in fatto, tale domanda è stata accolta dal T.a.r.

Nello specifico, il primo giudice si è espresso nei seguenti termini: *“È invece parzialmente fondato il ricorso per primi motivi aggiunti, depositato in data 06.10.2016, nella parte in cui si censura l'inerzia della Regione nel provvedere sull'istanza della ricorrente. Infatti, allo stato la Regione non risulta ancora aver provveduto sulla predetta istanza: anche negli atti da ultimo impugnati dalla società ricorrente, con motivi aggiunti depositati in data 08.02.2017 e 13.02.2017, la Regione si limita a prospettare la necessità di una nuova conferenza di servizi al fine di valutare la compatibilità dell'istanza presentata dalla ricorrente con quanto disposto nelle delibere nn. 532 e 533 del 2016. Dunque, ancora non è stato adottato un provvedimento che definisca l'istanza, accogliendola o rigettandola (specificando, in quest'ultimo caso, i motivi per cui la stessa viene respinta).*

*Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.10.2016 è, infine, improcedibile nella parte in cui si chiede l'annullamento dell'atto sub c) in epigrafe. Infatti, in primo luogo è la parte ricorrente stessa a proporre tale domanda di annullamento in via subordinata, qualora il Collegio non intendesse accogliere la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia – domanda che, invece, come già illustrato in precedenza, è da accogliere; in secondo luogo, la Conferenza dei Servizi del 6/7/2016, con cui si afferma di non adottare il decreto autorizzatorio attesa la causa di sospensione di cui all'art. 15 l. reg. n. 6/2016, è un atto ormai superato dall'adozione delle delibere nn. 532 e 533 del 2016, adozione che ha determinato la cessazione della causa di sospensione dei procedimenti di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003.”*

Ed infatti dalla lettura dei motivi aggiunti del 6 ottobre 2016 si ricava che la domanda di annullamento *in parte qua* del verbale della Conferenza dei Servizi del 6 luglio 2016 è stata espressamente formulata “in via subordinata” (cfr. la pag. 2).

È peraltro evidente che l'accertamento dell'illegittimità della stasi procedimentale è comunque già contenuta nell'accoglimento dell'azione avverso il silenzio – rifiuto, con il conseguente accertamento dell'obbligo di provvedere da parte della Regione.

Ne deriva che, anche sotto questo profilo, la declaratoria di improcedibilità resa dal T.a.r. è del tutto corretta.

12. Quanto alle censure contenute nei secondi motivi aggiunti dell' 8 febbraio 2017 e nei terzi motivi aggiunti del 13 febbraio 2017, tese a contestare il potere della Regione di riconvocare la Conferenza di servizi per il riesame dell'istanza autorizzativa sulla base delle sopraggiunte delibere di Giunta regionale n. 532 e n. 533 del 4 ottobre 2016, va richiamato quanto in precedenza rimarcato circa la struttura dicotomica del procedimento di autorizzazione unica e l'applicazione del principio *tempus regit actum*.

12.1. Relativamente all'impugnativa delle delibere di G.R. n. 532 e n. 533 del 2016 (censurate solo ed esclusivamente per vizi di natura procedimentale), si osserva che trattasi di atti generali, non recanti disposizioni immediatamente lesive ed in concreto impugnabili solo congiuntamente ad un atto applicativo, qui assente (al riguardo, con specifico riferimento a tali delibere, cfr. la sentenza della Sezione n. 1709 dell'1 marzo 2021).

Le delibere medesime sono state peraltro parzialmente annullate dalle sentenze del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, VII sezione, 13 dicembre 2018, n. 7144, n. 7145 e n. 7147, nonché 29 gennaio 2019, n. 445, passate in giudicato (cfr. la sentenza della Sezione n. 1709/2021, cit., nonché la n. 2121 del 12 marzo 2021).

13. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l'appello deve essere respinto.

14. In ragione della complessità della vicenda e del consolidamento solo recente della giurisprudenza in materia, sussistono i presupposti richiesti dalla legge per l'integrale compensazione delle spese del grado nei confronti della Regione Campania e delle Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.

Nei confronti del Comune di Castelpagano, tenuto conto del particolare impegno difensivo, le spese vanno invece compensate per la metà e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 133 del 2019 di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente le spese del grado nei confronti della Regione Campania e delle Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.

Condanna la società appellante alla rifusione della metà delle spese del grado (compensandole per la restante metà) nei confronti del Comune di Castelpagano, che liquida nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere